

Prot. n. 3391 del 26/10/11

BANDO A.T. 2011/012 - CUP D19E11001110005 - CIG 3076134A12

“BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”.

CHIARIMENTI / ERRATA CORRIGE

CHIARIMENTO N.13

DISCIPLINARE DI GARA- Art.16,punto h)

Modalità di presentazione delle offerte.

Quesito:

In relazione alla rettifica pubblicata in data 07.09.2011, si può ritenere che il punto h) dell’art.16 del disciplinare possa essere inteso sulla base del requisito da voi rettificato (punto III.2.3 Capacità tecnica, punto b)?

Risposta:

La rettifica del requisito di capacità tecnica apportato in data 7.09.2011 (punto III.2.3 capacità tecnica, punto b)) va a modificare tutti i documenti di gara in cui è si richiama tale requisito, pertanto anche il disciplinare, art. 16 punto h) è da intendersi come rettificato in data 7.09.2011.

CHIARIMENTO N.14

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO- Art.3,punto d)

Modalità tecniche di esecuzione del servizio

Quesito:

Art.3 punto d) del Capitolato Speciale d’Appalto: ***“In via del tutto straordinaria e unicamente a valere per i primi due anni di avvio del servizio, qualora per motivi tecnici non sia possibile per la stazione appaltante elaborare i ruoli per l’emissione degli stessi da parte del Concessionario entro il 31 marzo dell’anno in corso, allo stesso Concessionario potrà essere richiesta una anticipazione mensile, a decorrere dal 31 marzo e fino a quando non verranno emesse le cartelle di pagamento. Tale anticipazione non risulta vincolante per il Concessionario, che potrà decidere, in accordo con la Stazione Appaltante, modalità e termini per l’erogazione dello stesso, anche a fronte dell’importo richiesto. Per opportuna informazione la somma mensile***

relativa a tale anticipazione non potrà essere superiore a 3.000.000,00 di euro”.

- a. “Tale anticipazione non risulta vincolante per il Concessionario”...non vige pertanto un obbligo di erogazione della stessa?
- b. Su quali basi viene determinato l'importo da anticipare? Numero Enti gestiti e relativo ruolo comunicato?
- c. Qualora non possa essere ammesso il ruolo alla Stazione Appaltante per i primi due anni del servizio, quando e con quali modalità verranno recuperate le somme anticipate (max €.27.000.000,00 all'anno)?

Risposta:

quesito a):

l'anticipazione non risulta vincolante, pertanto non è obbligatoria per il concessionario

quesito b):

la somma di anticipazione mensile viene calcolata sul piano finanziario di tariffa che comprende tutte le voci di spesa relative al ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimenti, costi di ammortamento e amministrativi, detratti ricavi CONAI), confrontando lo stesso con il ruolo predisposto finora dai singoli Comuni.

quesito c):

per il recupero di tali somme valgono le stesse modalità di recupero fissate per l'anticipazione (prevista obbligatoria) sulle cartelle poste in scadenza, di cui al primo paragrafo del punto d) art. 3, ove la Stazione Appaltante sulla base del conguaglio al 31 dicembre delle somme effettivamente riscosse, potrà liquidare il Concessionario, alla presentazione di relativa fattura, della somma rimasta insoluta, ovvero provvedere al recupero della stessa inserendola nel piano finanziario e pertanto nei ruoli dell'anno successivo.

Per SAMTE Srl
II R.U.P.
(Ing. Paolo Viparelli)

